



REGOLAMENTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO

con deliberazione n. 451 del 6 aprile 2009

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

con decreto n. 118 del 23 aprile 2009

il seguente regolamento:

TITOLO I OGGETTO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento dà attuazione all'art. 8, comma 1, della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), procedendo a sopprimere o ridisciplinare le Commissioni e gli altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale elencati al comma 1 del medesimo articolo, di seguito specificatamente indicati al Titolo II e al Titolo III del presente Regolamento.

TITOLO II COMMISSIONI E ORGANISMI COLLEGIALI SOPPRESSI

Art. 2

Soppressione di Commissioni e di organismi collegiali

1. Sono soppressi i seguenti organismi:
- Commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
 - Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizza-

ta di cui agli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);

- Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
- Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
- Consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
- Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);
- Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'articolo 9 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione).

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

- articolo 9 Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12;
- articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33;
- articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32;
- articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre 1995, n. 53;
- articolo 9 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33.

TITOLO III COMMISSIONI E ORGANISMI COLLEGIALI RIDISCIPLINATI

CAPO I

Commissione Consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita

Art. 3

Istituzione e finalità

1. È istituita la "Commissione Consultiva tecni-

co-scientifica sul percorso nascita”, con la finalità di assistere la Giunta regionale nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla Legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio) e dall’art. 8 della Legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli).

Art. 4

Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione svolge la propria attività con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) valutazione della qualità dell’assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, relativamente a tempestività di accesso ai servizi, continuità dell’assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto;
- b) valutazione della qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;
- c) monitoraggio delle modalità dei parti avvenuti nel territorio regionale;
- d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto nelle Aziende sanitarie;
- e) elaborazione di protocolli relativi all’attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l’assistenza ostetrica e perinatale.

2. La Commissione individua le tematiche prioritarie su cui lavoreranno appositi gruppi che saranno coordinati da singoli suoi componenti e che vengono istituiti con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali anche con la partecipazione di esperti individuati dalla Commissione stessa. Gli elaborati prodotti da tali gruppi saranno valutati dalla Commissione.

3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

4. La Commissione può avvalersi, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, del supporto dei Servizi della Direzione generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.

Art. 5

Composizione

1. La Commissione è composta dall’Assessore competente in materia di politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede e da professionisti ed esperti coinvolti a diverso livello nel “Percorso nascita” di cui all’art. 8 della Legge regionale n. 27 del 1989, che siano rappresentativi delle diverse realtà territoriali e dei servizi regionali competenti.

Art. 6

Nomina e durata

1. All’individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche per la salute.

2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.

Art. 7

Cessazione di efficacia

1. Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l’art. 10 della Legge regionale 11 agosto 1998, n. 26, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

CAPO II

Commissione Consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l’AIDS

Art. 8

Istituzione e finalità

1. È istituita la “Commissione Consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l’AIDS” con la finalità di assistere la Giunta regionale nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla Legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS).

2. In particolare la Commissione collabora alla predisposizione della relazione tecnica prevista dall’art. 7 della Legge regionale n. 25 del 1988 sulla evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.

Art. 9

Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione individua i settori o i compiti specifici su cui lavoreranno appositi gruppi di lavoro, che sono istituiti con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali anche con la partecipazione di esperti individuati dalla Commissione stessa.

Art. 10

Composizione

1. La Commissione è composta dall’Assessore regionale competente in materia di politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede, ed è composta da esperti di diversa professionalità tra le discipline interessate alla prevenzione, cura e assistenza delle persone sieropositive HIV e da esperti provenienti dal volontariato, operanti a livello regionale, impegnati nella prevenzione e assistenza alle persone HIV positive.

Art. 11

Nomina e durata

1. All’individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche per la salute.

2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.

Art. 12

Cessazione di efficacia

1. Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l’art.3 della Legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, nonché ogni altra disposizione

ne contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

CAPO III

Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare delle malattie emorragiche congenite

Art. 13

Istituzione e finalità

1. Per l'espletamento dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia), finalizzati alla formazione e all'addestramento dei pazienti affetti da malattie emorragiche congenite e dei loro assistenti, le Aziende sanitarie istituiscono una Commissione aziendale per l'addestramento al trattamento domiciliare delle Malattie Emorragiche Congenite.

Art. 14

Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione svolge la propria attività con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di formazione e addestramento e delle relative modalità di svolgimento;
- b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di entrambi, previo accertamento:
 - 1) della loro idoneità psicofisica all'addestramento e alla pratica della autoinfusione o dell'infusione certificata dal Medico di Medicina generale;
 - 2) della diagnosi di malattia emorragica congenita del paziente;
- c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

2. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

Art. 15

Composizione

1. La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario dell'Azienda o da un suo delegato ed è composta da esperti in malattie emorragiche congenite che rappresentino le diverse professionalità coinvolte nell'addestramento dei pazienti affetti da tali patologie o dei loro assistenti. Fanno altresì parte della Commissione rappresentanti delle associazioni degli utenti.

Art. 16

Nomina e durata

1. La Commissione ed i suoi componenti sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria ove si svolge il corso, che ne determina la durata in carica.

Art. 17

Cessazione di efficacia

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 3 della Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

CAPO IV

Commissione consultiva sulla cooperazione sociale

Art. 18

Istituzione e finalità

1. È istituita la "Commissione Consultiva sulla cooperazione sociale" con la finalità di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione favorendo il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali ambiti.

Art. 19

Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione svolge la propria attività consultiva attraverso il rilascio di pareri e proposte con particolare riguardo a:

- a) definizione ed esame dei provvedimenti programmatici relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;
- b) individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;
- c) definizione di provvedimenti relativi alla gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- d) definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente;
- e) monitoraggio sul rapporto pubblico - privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio regionale.

2. Nell'atto di nomina di cui al successivo articolo 21, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato.

3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.

4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.

5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.

Art. 20

Composizione

1. La Commissione è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello regionale e da esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.

2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì, essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione Assessori regionali, o loro delegati, le Presidenze delle Commissioni Assembleari competenti per materia, nonché rappresentanti delle Autonomie locali, o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.

Art. 21
Nomina e durata

1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.

2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 22
Cessazione di efficacia

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia gli artt. 21 e 22 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

CAPO V
**Commissione per l'abilitazione
all'impiego dei gas tossici**

Art. 23
Composizione

1. Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32 del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) ed all'art. 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), i componenti di spettanza regionale sono individuati e nominati dal Direttore generale dell'Azienda USL competente per territorio d'intesa con la sezione dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) competente per territorio assicurando la partecipazione a tale Commissione di un laureato in chimica e di un rappresentante del Dipartimento di Sanità pubblica.

Art. 24
Cessazione di efficacia

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Rego-

lamento cessa di avere efficacia l'art. 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25
Norme transitorie e finali

1. Le Commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare con le modalità e le funzioni previste nelle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento fino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi collegiali ridisciplinati ai sensi del Titolo III.

2. La Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione) e la Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), continuano ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) ed alla delibera di Giunta regionale n. 2347 del 29 dicembre 2008.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 aprile 2009

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Schema di Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 16 febbraio 2009.
- Parere di Conformità sullo Schema di Regolamento espresso con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 223 nella seduta del 24 marzo 2009.

- Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 6 aprile 2009.
- Regolamento emanato con decreto del Presidente n. 118 del 23 aprile 2009.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 che concerne **Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale** è il seguente:

«Art. 8 – Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale

1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate:

- a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all'articolo 3 della Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);
- b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
- c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
- d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
- e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'articolo 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
- f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
- g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
- h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 3 della Legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
- i) consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
- j) commissione regionale per la cooperazione sociale di cui agli articoli 21 e 22 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381);
- k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);
- l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di cui all'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio).

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica** è il seguente:

«Art. 9 – Commissione per l'ampliamento dei cimiteri

Nella Commissione prevista dall'art. 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, il Medico igienista del ruolo regionale e l'Ufficiale sanitario del Comune dove il cimitero dovrà essere ubicato sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da altro medico addetto al servizio dell'Unità sanitaria locale interessata.»

2) Il testo degli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 che concerne **Promozione della ricerca sanitaria finalizzata** è il seguente:

«Art. 5 – Commissione tecnica

Presso l'Assessorato regionale alla sanità è costituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata composta da ventuno esperti in materia sanitaria di riconosciuta competenza scientifica.

La Commissione è nominata dal Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

- quindici membri nominati dal Consiglio regionale;
- un membro designato dal Consiglio di amministrazione di ciascuna Università dell'Emilia-Romagna;
- un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- un membro designato dal Consiglio d'amministrazione degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Nella deliberazione di nomina della Commissione sono altresì indicati il collaboratore regionale, di livello non inferiore al VII, al quale sono affidate le funzioni di segreteria ed il Servizio regionale al quale sono attribuiti i compiti di supporto organizzativo dei lavori della Commissione.

Nella sua prima seduta, convocata dall'Assessore alla sanità, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti della Commissione tecnica non partecipano alla valutazione dei progetti di cui figurano come responsabili scientifici o come collaboratori.

La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma poliennale a norma dell'art. 2:

- esprime parere sulle indagini e sugli studi che la Regione intenda commissionare direttamente ai sensi dell'art. 1;
- valuta la fattibilità dei singoli progetti di ricerca ed esprime parere vincolante sull'affidamento delle ricerche;
- esprime parere sull'entità del finanziamento relativo a ciascun progetto selezionato;
- valuta i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere vincolante sulla continuazione del finanziamento;
- valuta i risultati finali delle ricerche e si esprime in merito alla loro utilizzazione nell'ambito del Servizio sanitario e comunque in relazione alle finalità del Piano sanitario regionale.

La Commissione è tenuta ad inviare annualmente all'Assessore regionale alla sanità e alla Commissione consiliare competente una relazione finale sulle realizzazioni del programma poliennale, perché si provveda anche alla relativa pubblicazione e diffusione.

Art. 6 – Funzionamento della Commissione

La Commissione ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate.

La Commissione dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un

quarto dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le pronunce sono adottate a maggioranza.

Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza secondo le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in materia.»

3) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 che concerne **Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione** è il seguente:

«Art. 15 – Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti

Le Commissioni per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, sono insediate nel settore fisico di ogni presidio multizonale di prevenzione e hanno competenza per l'ambito territoriale in cui si riferisce ciascun presidio.

Le Commissioni sono presiedute dal responsabile del settore di attività fisico-ambientale e sono composte:

- da un laureato in medicina, specialista in radiologia;
- da un laureato in fisica facente parte del servizio di fisica sanitaria ospedaliera dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione;
- da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui all'articolo 71 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'articolo 76 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Le Commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro dall'Unità sanitaria locale nel cui territorio si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede il presidio multizonale.

Le Commissioni hanno funzioni consultive e restano in carica tre anni. I componenti sono nominati dal Comitato di Gestione dell'Unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione e possono essere riconfermati.

Le Commissioni esprimono parere per tutte le questioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 102 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Le Commissioni prestano inoltre la propria consulenza ai Sindaci e alle Unità sanitarie locali circa i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.»

4) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica** è il seguente:

«Art. 11 – Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

La Commissione di cui all'articolo 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, è istituita, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 7 settembre 1981, n. 33, che ne disciplina altresì la composizione e il funzionamento, presso l'Unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione ed ha competenza sul territorio di riferimento del presidio multizonale di prevenzione stesso.»

5) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 che concerne **Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo** è il seguente:

«Art. 3 – Consulta regionale per il termalismo

- È istituita la Consulta regionale per il termalismo.
- Di essa fanno parte:
 - l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato che la presiede;
 - gli Assessori regionali competenti in materia di sanità e igiene, di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;
 - i Sindaci dei Comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un loro delegato;
 - sei membri nominati dal Presidente della Regione, di cui tre scelti tra designati dalle Associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;
 - tre esperti in materia di termalismo eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
 - tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente rappresentative;
 - tre esperti indicati dalle Associazioni ambientaliste dell'Emilia-Romagna.
- La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletta. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse modalità i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o per altra causa cessino dalle loro funzioni.
- La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie interessanti, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all'art. 1. Di norma vengono sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idrotermale.
- Il quarto comma dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 è soppresso.»

6) Il testo degli articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 che concerne **Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti** è il seguente:

«Art. 6 – Comitato per la gestione del Centro di riferimento

1. Al fine di assicurare un efficace raccordo tra le scelte programmatiche della Regione, l'intervento delle Aziende sanitarie e gli orientamenti tecnico-scientifici delle diverse unità di prelievo e trapianto, la composizione del Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento per i trapianti previsto dal comma secondo dell'articolo 11 del DPR 16 giugno 1977, n. 409 viene così determinata:

Presidente:

- l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;

Componenti:

- il Responsabile del Servizio ospedali dell'Assessorato regionale alla sanità;

- b) i Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere nelle quali si effettuano i trapianti d'organo;
- c) il Direttore pro-tempore del Centro regionale di riferimento per i trapianti;
- d) il Coordinatore regionale della donazione nominato con le procedure previste al comma 6 dell'articolo 4;
- e) cinque medici esperti in materia di donazione, prelievo e trapianto d'organo, di cui almeno un rianimatore;
- f) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni impegnate nella promozione della donazione e trapianto d'organo.

In relazione ai temi trattati il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato esperti in specifiche materie.

2. Fino alla definizione del coordinamento operativo delle attività relative al prelievo e innesto di cornea, del Comitato fa parte anche un medico esperto in materia di innesto di tessuto corneale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità.

4. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento è nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

5. Il Comitato di gestione istituito in esecuzione della delib. C.R. 14 febbraio 1990, n. 3039 cessa le proprie funzioni all'atto della nomina del Comitato di cui al presente articolo.

Art. 7 – Funzioni del Comitato

1. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento definisce le modalità del coordinamento operativo del Centro e collabora con l'Assessorato regionale alla sanità nella determinazione delle linee di intervento per la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e trapianto nel territorio regionale.

2. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce il ruolo, l'apporto e le modalità di relazione tra le diverse unità funzionali che partecipano alla formazione e gestione delle liste di attesa per i diversi tipi di trapianto, all'individuazione del ricevente idoneo ed alla esecuzione dei test immunologici, anche ai fini di una valutazione dei costi a carico delle diverse Aziende sanitarie nelle quali le unità funzionali sono inserite;
- b) determina i criteri e le modalità per il coordinamento operativo tra le sedi di prelievo e le sedi di trapianto;
- c) verifica periodicamente la funzionalità delle scelte operative ed organizzative adottate e la loro rispondenza alle esigenze del coordinamento regionale ed interregionale;
- d) valuta, in accordo con l'Agenzia sanitaria regionale sia in termini quantitativi che qualitativi, l'operatività delle strutture di prelievo e di trapianto, anche ai fini di una loro pianificazione ottimale sul territorio regionale;
- e) partecipa alla predisposizione del Programma di cui all'articolo 3 ed alla verifica della sua attuazione;
- f) propone, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, gli interventi prioritari ai quali finalizzare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Programma;
- g) esprime parere sui programmi di informazione e di aggiornamento professionale da realizzare a livello regionale.».».

7) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 che concerne **Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione** è il seguente:

«Art. 9 – Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione

È istituito presso ogni presidio multizonale di prevenzione un Comitato tecnico con funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio. È composto dai responsabili dei settori di attività in cui il presidio è articolato, dai responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 6, dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e medicina preventiva ed igiene del lavoro delle Unità sanitarie locali dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.

È convocato dal Presidente almeno ogni due mesi; è altresì convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il regolamento delle Unità sanitarie locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione disciplina le modalità di funzionamento del Comitato tecnico consultivo.

L'attività del Comitato tecnico è finalizzata al coordinamento, all'interdisciplinarietà e alla standardizzazione degli interventi effettuati dal presidio al collegamento tecnico con i servizi delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale dei presidi medesimi, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica. Il Comitato tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti di dotazione dei presidi in ordine all'attività formativa e informativa degli operatori; propone al Comitato di gestione le modalità per l'attuazione delle forme di collaborazione con gli Enti e gli Istituti indicati all'articolo 3, ultimo comma.

Il collegamento tecnico e operativo previsto dall'articolo 12 della L.R. 22 ottobre 1979, n. 33, è assicurato dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione.».

Comma 2

8) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica** è già citato alla nota 1) dell'articolo 2.

9) Il testo degli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 che concerne **Promozione della ricerca sanitaria finalizzata** è già citato alla nota 2) dell'articolo 2.

10) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 che concerne **Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione** è già citato alla nota 3) dell'articolo 2.

11) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica** è già citato alla nota 4) dell'articolo 2.

12) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 che concerne **Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo** è già citato alla nota 5) dell'articolo 2.

13) Il testo degli articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 che concerne **Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti** è già citato alla nota 6) dell'articolo 2.

14) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 che concerne **Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione** è già citato alla nota 7) dell'articolo 2.

NOTA ALL' ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 che concerne **Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli** è il seguente:

«Art. 8 – Percorso nascita

1. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario-regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternità, le Unità sanitarie locali definiscono e organizzano un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilità e coordinamento tra i diversi presidi socio-sanitari coinvolti, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.

2. Tale percorso deve, fra l'altro, prevedere:

- a) la consulenza preconcezionale;
- b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni;
- c) corsi di preparazione alla nascita;
- d) l'assistenza domiciliare al puerperio.

3. In riferimento al «percorso nascita», le Unità sanitarie locali garantiscono il coordinamento degli interventi territoriali e ospedalieri anche mediante appositi protocolli di collaborazione. Il raccordo e la continuità dei diversi interventi devono essere documentati anche mediante una apposita scheda, a disposizione della donna.

4. Le Unità sanitarie locali, nell'ambito del «percorso nascita», assicurano informazioni:

- a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale con particolare attenzione a quanto previsto al successivo articolo 9, e sulle modalità necessarie per il loro rispetto;
- b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
- c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito.

5. Le Unità sanitarie locali possono altresì prevedere forme di collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonché per studi e ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, gruppi, movimenti ed associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dal presente articolo e possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonché adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro.».

NOTA ALL' ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 che concerne **Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli** è già citato alla nota 1) dell'articolo 3.

NOTA ALL' ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 che concerne **Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio** è il seguente:

«Art. 10 – Commissione consultiva tecnico-scientifica

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale alla sanità, una Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita, con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge, nonché di quanto previsto agli artt. 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 27 del 1989, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) valutazione della qualità dell'assistenza alla gravidanza ed al parto, relativamente a tempestività di accesso ai servizi, continuità dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto;
- b) qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;
- c) monitoraggio delle modalità dei parti avvenuti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private, nelle case di maternità ed a domicilio;
- d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto nelle Aziende sanitarie;
- e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l'assistenza ostetrica.

2. La Commissione, nominata con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare Sicurezza Sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, resta in carica tre anni ed i componenti possono essere nuovamente nominati. È presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato. È composta da esperti del settore, assicurando la presenza di almeno un rappresentante delle seguenti categorie e figure professionali: ginecologo-ostetrico, ostetrica/o, epidemiologo, psicologo, neonatologo, esperto in organizzazione dei servizi, igienista, medico di medicina generale, pediatra di base, pediatra di comunità, assistente sanitario, sociologo, assistente sociale, esperto di comunicazione-informazione. È altresì garantita la presenza di un rappresentante delle Aziende sanitarie della Regione, delle strutture sanitarie private accreditate, delle organizzazioni del privato sociale.

3. La Commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro per settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti indicati dalla Commissione stessa e nominati con determinazione del Direttore generale alla Sanità.

4. La Commissione, sulla base dei dati disponibili in Assessorato e presso

l'Agenzia sanitaria regionale e delle relazioni fornite annualmente dalle Aziende sanitarie, predispone ed invia ogni anno alla Commissione sicurezza sociale del Consiglio regionale un rapporto contenente i dati e le valutazioni relativi ai temi di cui al precedente comma 1, con esplicito riferimento a:

- a) morbidità e mortalità perinatale e neonatale;
- b) morbidità e mortalità materna;
- c) modalità di espletamento dei parti ed in particolare dei parti strumentali;
- d) complicanze in gravidanza;
- e) appropriatezza delle procedure di monitoraggio ed intervento farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto;
- f) diffusione e modalità dell'allattamento al seno;
- g) diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternità.

5. Ai componenti la Commissione ed agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni regionali di legge.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 7 della Legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 che concerne **Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS** è il seguente:

«Art. 7 – Relazione della Giunta al Consiglio regionale

1. La Giunta presenterà annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 che concerne **Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS** è il seguente:

«Art. 3 – Commissione consultiva tecnico-scientifica

1. Presso la Giunta regionale è istituita una Commissione regionale di consulenza tecnico-scientifica, con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge.

2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica due anni ed i membri che la compongono possono essere nuovamente nominati. Essa è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato ed è composta da:

- un esperto di igiene;
- un esperto di epidemiologia;
- un esperto di organizzazione e direzione sanitaria ospedaliera;
- quattro esperti in malattie infettive;
- un esperto in microbiologia e virologia;
- un esperto in immunologia clinica;
- uno psicologo;
- un neuropsichiatra;
- un primario di laboratorio ospedaliero;
- un dirigente di centro emotrasfusionale;
- un dirigente del settore per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti (CTST).

3. La Commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro, per settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale.

4. La Commissione collabora alla predisposizione della relazione tecnica prevista dal successivo art. 7.

5. Ai componenti la Commissione e agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni regionali di legge.».

NOTA ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 che concerne **Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia** è il seguente:

«Art. 2 – Istituzione dei corsi di addestramento

L'istituzione dei corsi di addestramento di cui al precedente articolo è autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari per la organizzazione dei corsi stessi e per il controllo delle infusioni o delle autoinfusioni domiciliari.

Requisito essenziale è l'esistenza di un servizio trasfusionale collegato, preferibilmente, ad un servizio di emocoagulazione.

A tal fine, gli enti ospedalieri che intendono organizzare detti corsi debbono avanzare richiesta documentata al Presidente della Giunta regionale.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 che concerne **Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia** è il seguente:

«Art. 3 – Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia
Presso ciascun ente ospedaliero autorizzato ad organizzare i corsi di addestramento ai sensi dell'art. 2, è istituita una commissione presieduta da un membro del consiglio d'amministrazione e composta dal responsabile del servizio trasfusionale, da un medico esperto in emocoagulazione, dal direttore sanitario, da un assistente sociale del ruolo dell'ospedale e da un rappresentante dell'associazione "Amici della fondazione dell'emofilia".

La Commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

La Commissione è nominata dal consiglio d'amministrazione dell'ente.

Alla suddetta Commissione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento;

- b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di entrambi, previo accertamento della loro idoneità psicofisica all'addestramento e alla pratica dell'autoinfusione o dell'infusione, nonché del tipo e delle entità della sindrome emofilica del paziente;
- c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.».

NOTA ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 che concerne **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381** è il seguente:

«Art. 21 – Costituzione

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, presso la Presidenza della Giunta, la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede;
- b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
- c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- d) un rappresentante designato dall'A.N.C.I.;
- e) un rappresentante designato dall'U.R.P.E.R.;
- f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente dell'Assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della Commissione.

3. Alle sedute è invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

«Art. 22 – Competenze della Commissione

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere:

- a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
- b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
- c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;
- d) sugli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 11;
- e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;
- f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definizione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

1-bis. La Commissione acquisisce per il tramite delle Amministrazioni provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito, osservazioni e proposte alla Giunta regionale.

2. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.

3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento.».

NOTE ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 32 del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 che concerne **Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici** è il seguente:

«Art. 32 – Commissione esaminatrice

Per ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'art. 26, è nominata dal prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa:

- a) il vice-prefetto, o un consigliere di prefettura, che la presiede, in rappresentanza del prefetto;
- b) il medico provinciale;
- c) il questore o il vice-questore;
- d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica;
- e) il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco.

Un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di segretario.».

2) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica** è il seguente:

«Art. 10 – Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici

Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e il funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale sono sostituiti, rispettivamente, da un chimico e da un amministratore del ruolo nominativo regionale designati dall'Unità sanitaria locale competente per territorio.».

NOTA ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica** è già citato alla nota 2) dell'articolo 23.

NOTE ALL'ART. 25

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 che con-

cerne **Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione** è già citato alla nota 3) dell'articolo 2.

2) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica** è già citato alla nota 4) dell'articolo 2.

3) Il testo dell'articolo 5, comma 5 della Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 che concerne **Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti** è il seguente:

«Art. 5 – Organismi tecnici

(omissis)

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
 Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.